



CITTA' DI TERRACINA

PROVINCIA DI LATINA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. delib. 492 data 30 DIC. 2013	OGGETTO: Attività di supporto alla partecipazione dei comuni all'accertamento fiscale dei tributi erariali - Convenzione con la società ICA S.r.l.
--	---

L'anno duemilatredici, il giorno *trinta* del mese di *dicembre* alle ore *12.00* e seguenti, nella sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, alla presenza degli Assessori:

TINTARI ROBERTA	presente	<input checked="" type="checkbox"/>	assente	<input type="checkbox"/>
CERILLI PAOLO	presente	<input checked="" type="checkbox"/>	assente	<input type="checkbox"/>
DI SAURO MARCELLO	presente	<input checked="" type="checkbox"/>	assente	<input type="checkbox"/>
PERCOCO DARIO	presente	<input checked="" type="checkbox"/>	assente	<input type="checkbox"/>
PESCANTE MARIO	presente	<input type="checkbox"/>	assente	<input checked="" type="checkbox"/>
SELVAGGI EMILIO	presente	<input checked="" type="checkbox"/>	assente	<input type="checkbox"/>
SCISCIONE GIANFRANCO	presente	<input checked="" type="checkbox"/>	assente	<input type="checkbox"/>

Partecipa alla seduta il sottoscritto *Segretario Comunale*, dott. Marco Raponi

Assume la presidenza il *Sindaco* dott. Nicola Procaccini, il quale, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti proposti.

PARERI PREVISTI DALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità *tecnica* della proposta di deliberazione in argomento

Terracina, *30.12.2013*

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Ada Nasti

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità *contabile* della proposta di deliberazione in argomento

Terracina, *30.12.2013*

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Ada Nasti

Visto:

- l'art. 1 del D.L. 20 settembre 2005 n. 203, convertito, con modificazioni, in Legge 2 dicembre 2005, n. 248, con cui è stata prevista la partecipazione dei Comuni all'accertamento fiscale dei tributi erariali, al fine di potenziare l'azione di contrasto all'evasione fiscale e di favorire comportamenti di adesione spontanea agli obblighi tributari, in attuazione di principi di economicità, efficienza e collaborazione amministrativa;
- il Provvedimento a firma del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 187461/07 del 3 dicembre 2007, con cui è stata data parziale attuazione a quanto disposto dall'art. 1, comma 1, del Decreto Legge n. 203/2005 convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 dicembre 2005 n. 248 e con il quale sono stati individuati:
 - a) gli ambiti di intervento rilevanti per le attività istituzionali dei Comuni e per quelle di controllo fiscale dell'Agenzia delle Entrate, definendo, nel contempo, la tipologia e le modalità di trasmissione delle segnalazioni;
 - b) le modalità che consentono ai Comuni di disporre delle informazioni necessarie e relative agli avvisi di accertamento la cui pretesa tributaria sia stata determinata dalle segnalazioni qualificate trasmesse dai Comuni stessi;
- il D.L. n. 112 del 25 giugno 2008, art. 83, con cui sono state previste al comma 9 ed al comma 6 alcune specifiche fattispecie di informazioni oggetto di segnalazione da parte dei Comuni all'Agenzia delle Entrate;
- il Provvedimento a firma del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 2008/175466 del 26 novembre 2008, con il quale sono state definite le modalità tecniche relative alla trasmissione da parte dei Comuni delle informazioni suscettibili di utilizzo ai fini dell'accertamento dei tributi statali;
- il D.L. del 13 agosto 2011 n. 138, convertito in legge n. 148/2011, con cui è stata - tra l'altro - innalzata al 100%, per il triennio 2012/2014, la quota di compartecipazione dei Comuni, già prevista in precedenza nella misura del 50%, alle maggiori entrate derivanti dalla loro partecipazione all'attività di accertamento sui tributi erariali;
- il D.L. del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito in legge n. 214 del 22 dicembre 2011, che - tra l'altro - ha abrogato il comma 2 dell'art. 18 del D.L. del 31 maggio 2010 n. 78, che stabiliva, ai fini della partecipazione all'attività di accertamento, per i Comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti, l'istituzione dei consigli tributari e per i Comuni con meno di cinquemila abitanti, l'istituzione dei consorzi;
- il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 24114/12 del 27 febbraio 2012, con cui sono confermati i 5 ambiti di segnalazioni qualificate previsti dal Provvedimento n. 187461/2007 e distinte, puntualmente, - nell'apposito allegato tecnico - le tipologie di segnalazione da recapitare agli uffici dell'Agenzia ed ai reparti della Guardia di Finanza;
- il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 29/05/2012 n. 78785/12, che ha definito le modalità tecniche di accesso alle banche dati, di trasmissione di copia delle dichiarazioni relative ai contribuenti in essi residenti e di partecipazione all'accertamento fiscale e contributivo da parte dei Comuni.

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 429 del 28/09/2012 con la quale si deliberava di stipulare apposito protocollo d'intesa con l'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale del Lazio, autorizzando il Sindaco a rappresentare il Comune di Terracina alla sottoscrizione del protocollo d'intesa;

Vista la convenzione stipulata in data 08.05.2013, con la quale – all'art. 4 – veniva previsto l'affidamento ad organismo esterno identificato nella società I.C.A. S.r.l., concessionaria dei servizi di accertamento e riscossione del Comune di

Terracina;

Considerato che la ICA srl, attuale concessionario del servizio di accertamento e riscossione delle entrate afferenti l'imposta comunale sulla pubblicità, il diritto sulle pubbliche affissioni e il canone occupazione spazi ed aree pubbliche, ha presentato un articolato progetto per le attività di supporto all'Ente, al fine della partecipazione dei comuni all'accertamento fiscale dei tributi erariali, denominato " Partecipafisco" ;

Considerato che il progetto contiene anche la proposta economica, che consiste nel riconoscimento a favore della società del 30% delle somme che verranno riconosciute dalla Agenzia delle Entrate al Comune, e che tale percentuale verrà riconosciuta solo quando avverrà il materiale versamento, alla Tesoreria del Comune, delle somme versate dalla Agenzia delle Entrate;

Considerato che la proposta economica è congrua, in quanto tutto il lavoro operativo rimane in carico alla società I.C.A. S.r.l. e che tale percentuale è quella che è stata posta a gara dal Centro di Committenza Regionale dell'Emilia Romagna (INTERCENT-ER), gara che ha visto la partecipazione di gruppi di studio dei Comuni per stabilire le operatività e le congruità dei prezzi;

Considerato che:

- tale possibilità è prevista dall'art. 1 (Partecipazione dei comuni al contrasto all'evasione fiscale) del decreto legge del 30 settembre 2005, decreto convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, laddove recita che "per le attività di supporto all'esercizio di detta funzione di esclusiva competenza comunale, i comuni possono avvalersi delle società e degli enti partecipati dai comuni stessi ovvero degli affidatari delle entrate comunali i quali, pertanto, devono garantire ai comuni l'accesso alle banche dati utilizzate".

- il decreto attuativo adottato dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 187461/07, prevede espressamente che " La partecipatone del Comune all'accertamento fiscale può essere attuata direttamente dall'Ente Locale ovvero dalla società ed Enti partecipati o comunque incaricati per le attività di supporto ai controlli sui tributi comunali", provvedimento ricordato anche nella risoluzione del 3 febbraio 2009 prot. 1232/2009 dell'Agenzia delle Entrate Direzione Regionale delle Entrate della Liguria laddove viene ulteriormente specificato che " la partecipazione dei Comuni all'accertamento può essere attuata ...tramite soggetti privati, partecipati dall'ente locale o comunque abilitati (ossia già destinatari del relativo incarico) ad effettuare l'attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi di altre entrate dei Comuni, inclusi nello speciale Albo previsto dall'art. 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446";

Dato atto che la legge ha inoltre stabilito che "al fine di incentivare la partecipazione dei Comuni all'attività di accertamento tributario, per gli anni 2012, 2013, 2014, la quota riconosciuta ai Comuni è elevata al 100 per cento" (comma 12-bis dell'art. 1 del decreto legge n. 138/2011 convertito in legge n. 148/2011);

Visti i pareri favorevoli resi dal Responsabile del Dipartimento Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n.

267, sia in riferimento al parere di regolarità tecnica sia in riferimento al parere di regolarità contabile;

DELIBERA

- di avvalersi dell'attività di supporto della società ICA srl nell'ambito del progetto "Partecipafisco" alle condizioni sia economiche che tecniche - amministrative della proposta allegata che forma parte integrante del presente atto sino alla data del 31.12.2014, con possibilità di rinnovo previa valutazione dei risultati conseguiti;

- di dichiarare la presente deliberazione, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.18.08.2000, n. 267.

il presente verbale viene così sottoscritto :

IL PRESIDENTE
Dr. Nicola PROCACCINI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Marco RAPONI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, su conforme dichiarazione del delegato alla pubblicazione , che copia del presente verbale è stata pubblicata il giorno 02 GEN. 2014 sull'Albo Pretorio on-line del Comune

(all'indirizzo:[http:// www.gazzettaamministrativa.it](http://www.gazzettaamministrativa.it)) ai sensi dell'art.32 della legge 18 giugno 2009 n.69.

Terracina,

02 GEN. 2014
Il Delegato
~~Informatore Amministrativo~~
Raimondo Pannozzo

LA SEGRETERIA GENERALE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____:


perché trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione (art. 134, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

perché adottata con la formula della immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Terracina,

p. L'UFFICIO DELIBERAZIONI

La Spezia, 15 novembre 2013



Spett.le
Comune di Terracina
Piazza Municipio, 1

TERRACINA (LT)

Oggetto: Attività di supporto all'accertamento erariale.

In allegato si trasmette la proposta economica, in relazione all'attività di partecipazione agli accertamenti dei tributi erariali e dei contributi previdenziali prevista dal D.L. 203 del 30/09/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Distinti ossequi



ICA
IMPOSTE COMUNALI AFFINI
Via Risata, 104 - 01104 LA SPEZIA

Offerta economica

Per il servizio di partecipazione all'attività di accertamento dei tributi erariali e dei contributi previdenziali le cosiddette segnalazioni qualificate, si propone un compenso ad aggio onnicomprensivo sulle somme comunque riscosse pari al 30% (trenta per cento), sulle somme che verranno riconosciute dalla Agenzia delle Entrate al Comune.

Tale percentuale verrà riconosciuta ad I.C.A. S.r.l., solo quando avverrà il materiale versamento, alla Tesoreria del Comune, delle somme versate dalla Agenzia delle Entrate.

Distinti ossequi



SERVIZIO DI PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI ERARIALI E DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DEGLI ENTI LOCALI

Progetto PartecipaFisco di I.C.A. S.r.l.

Premessa

La normativa che disciplina l'attività specifica scaturita dal **Decreto legge 30 settembre 2005, n. 203**, come noto, affida ai Comuni una funzione propedeutica **all'accertamento dei tributi erariali** dovuti dalle persone fisiche, funzione che con l'introduzione dell'art. 18 della Legge n.122/2010, ha visto estendere l'ambito operativo anche alla possibile evasione dei contributi previdenziali per contrastare il fenomeno del c.d. "lavoro nero".

In linea di principio tutti sono concordi nel ritenere che l'evasione fiscale e contributiva sia un male per la società: i riflessi patologici di tale situazione costringono i contribuenti onesti a pagare più del dovuto, creano distorsioni inique nella gestione delle attività commerciali e professionali, impediscono di ridurre il pubblico prelievo nei confronti dei contribuenti a livelli soggettivamente più sostenibili, danneggiando soprattutto i contribuenti più deboli.

I Comuni, pertanto, in base alla norma sopra indicata, possono inviare per via telematica all'Agenzia delle Entrate e/o all'INPS le cosiddette "**segnalazioni qualificate**".

Per *segnalazioni qualificate* la norma intende le comunicazioni che i Comuni devono inoltrare all'Agenzia delle Entrate e/o all'INPS in relazione a situazioni che evidenziano, senza ulteriori elaborazioni logiche, comportamenti evasivi o elusivi che possono essere oggetto di conseguenti "accertamenti fiscali erariali o contributivi" da parte dei rispettivi uffici erariali o previdenziali competenti.


La legge, infine, ha stabilito che "al fine di incentivare la partecipazione dei Comuni all'attività di accertamento tributario, per gli anni 2012, 2013 e 2014, la quota riconosciuta ai Comuni è elevata al **100 per cento**" (comma 12-bis dell'art.1 del decreto legge n.138/2011 convertito in legge n.148/2011).-

In tale ambito I.C.A. S.r.l. si è dotata di un'organizzazione specifica, studiata allo scopo di dare concreta e fattiva collaborazione ai Comuni che si propongano di dare esecuzione agli obblighi normativi sopra indicati.

Progetto PartecipaFisco di I.C.A. S.r.l.

Il progetto elaborato da I.C.A. S.r.l. consiste in una soluzione razionale, efficiente e, come sarà illustrato, particolarmente vantaggiosa per i Comuni stessi.

I.C.A. S.r.l., dispone di un programma informatico, denominato "PartecipaFisco" appositamente sviluppato per la gestione completa del processo di acquisizione e incrocio delle diverse banche dati che la normativa specifica mette a disposizione dei Comuni permettendo inoltre di eseguire le opportune selezioni automatiche e manuali, al fine di consentire di giungere alla predisposizione delle "segnalazioni qualificate", seguendo il processo logico di progressiva raffinazione dei dati.



IL PROCESSO DI RAFFINAZIONE DEI DATI

Processo che, per la particolare delicatezza dei dati trattati e la complessità di analisi e valutazione richiesta, deve necessariamente poggiarsi sull'affidabilità e la professionalità delle persone preposte a dare svolgimento al progetto stesso. I.C.A. S.r.l., a tal proposito ha messo in campo una squadra di esperti formata da professionalità appartenute al mondo dell'agenzia dell'entrate oltre che da commercialisti e avvocati tributaristi di provata esperienza.


I.C.A. S.r.l., in qualità di soggetto incaricato dell'attività di supporto al Comune, è in grado di assumere su di sé tutti gli adempimenti di segreteria, organizzativi, logistici, informatici, fino alla

predisposizione della ipotesi di “segnalazione qualificata” da trasmettere agli organi competenti del Comune per l’eventuale successivo inoltrare agli enti erariali preposti.

La soluzione concepita da I.C.A. S.r.l. oltre a garantire massima affidabilità e professionalità è concepita come soluzione economicamente vantaggiosa per l’Ente stesso. Infatti consente al Comune di **non impegnare alcuna risorsa per lo svolgimento dell’attività** né a titolo di investimento né per oneri di gestione e, inoltre, consente all’Ente di realizzare entrate nette senza sottoporre a tensioni particolari la propria struttura interna salvo gli opportuni indirizzi e le opportune e naturali interrelazioni che devono caratterizzare i rapporti tra gli esponenti dell’Ente committente con i soggetti affidatari della specifica prestazione.

Le fasi del servizio offerto da I.C.A. S.r.l.

Il servizio prevede in linea di massima le fasi descritte di seguito, con ampia possibilità di personalizzare alcuni passaggi sulle esigenze dello specifico Comune.



LE MACRO FASI DEL SERVIZIO

1 Individuazione e reperimento dei dati e definizione di linee guida per l'attività

Questa fase prevede la partecipazione del Comune, con supporto e consulenza da parte di ICA S.r.l.. In particolare, il Comune, in quanto unico titolare dell'accesso ai dati di propria pertinenza, dovrà reperire dai vari sistemi (Siatel, Sister) i dati necessari e fornirli ad ICA S.r.l.. In caso di utilizzo di dati di provenienza interna (es. Anagrafe, ICI, Tarsu,...), il Comune dovrà esportare i dati necessari in un formato concordato per permetterne l'elaborazione con il software PartecipaFisco.

Inoltre, in questa fase saranno concordate le linee guida e i criteri di selezione da adottare nelle fasi seguenti, secondo le specificità del singolo Comune dando maggiore risalto o priorità a particolari casistiche di verifica piuttosto che altre.

2 Caricamento dei dati all'interno del software PartecipaFisco e configurazione del software

Questa fase verrà svolta da ICA S.r.l., in modo da garantire il corretto inserimento dei dati all'interno del programma, propedeutico allo svolgimento delle successive attività. Verranno inoltre definiti gli utenti autorizzati e le modalità d'uso del software.

3 Selezione tramite il software delle posizioni "interessanti" di I livello di raffinazione

Questa fase, identificabile anche come "istruttoria", sarà svolta da ICA S.r.l. e in particolare da tecnici informati esperti nella gestione di numerose e diversificate banche dati.

Prevede l'uso intensivo del software al fine di raffinare progressivamente i dati e pervenire a liste ristrette di posizioni "interessanti", secondo criteri stabili nelle fasi precedenti.

4 Revisione delle liste ristrette ottenute con il software da parte di professionisti esperti della materia

Questa fase rappresenta il punto cruciale del servizio pertanto sarà svolta dalla squadra di lavoro degli esperti tributaristi. In questa fase, personale esperto in materia quali commercialisti, avvocati tributaristi ed ex agenti dell'agenzia delle entrate, eseguono un meticoloso esame critico per procedere ad una ulteriore scrematura delle posizioni fin qui individuate come "interessanti" attraverso una analisi e valutazione puntuale delle singole schede contribuenti.



L'esito di questa fase è una lista ristretta di possibili segnalazioni da sottoporre al Comune.

5 Validazione delle segnalazioni ed invio all'Agenzia delle Entrate

Questa fase prevede la partecipazione del Comune, con supporto e consulenza da parte di ICA S.r.l.. In questa fase, il Comune ha facoltà di visionare, modificare, ed infine validare le posizioni irregolari, in modo da poter procedere alla segnalazione definitiva all'Agenzia delle Entrate.

La segnalazione dovrà avvenire necessariamente tramite il sistema Siatel – Punto fisco V2, eventualmente con assistenza tecnica di ICA S.r.l..

Sarà cura di ICA S.r.l. supportare il Comune nella verifica del corretto e spedito iter delle pratiche, in modo da finalizzarne l'esito nel minor tempo possibile e monitorare il ritorno delle segnalazioni in termini finanziari.



Il software di supporto: PartecipaFisco

Il programma informatico "*PartecipaFisco*", è concepito in modo che ciascuno degli innumerevoli dati acquisibili abbia come denominatore comune il codice fiscale individuale, quale chiave comune ad una serie di dati tra loro decisamente eterogenei.

Su questi dati, una volta caricati e opportunamente interrelati, sarà possibile effettuare ricerche ed elaborazioni complesse, in modo da ridurre l'indagine manuale, sempre necessaria vista la complessità e delicatezza della materia, ad un numero ristretto di soggetti.

■ **Una piattaforma SW per collegare dati eterogenei**


CHIAVE : Codice Fiscale
(collega tutti i dati)



OPERAZIONI: Selezioni intelligenti e personalizzabili
(raffina la ricerca, riduce il numero dei soggetti da esaminare)



RISULTATO: Dossier del Contribuente
(tutti i dati che ho in archivio sul contribuente, per un numero ristretto di soggetti)



STRUTTURAZIONE ESSENZIALE DEL SOFTWARE "*PARTECIPAFISCO*"

Il programma, inoltre, è stato concepito in modo che gli operatori di I.C.A. S.r.l. addetti alle diverse fasi applicative del programma medesimo, abbiano come riferimento soltanto il codice fiscale delle persone oggetto di esame e non altri dati anagrafici che possano consentire un'automatica individuazione delle persone stesse.

Questo aspetto, in particolare, oltre ad altre opportune cautele applicate nel processo lavorativo, è stato adottato per garantire la massima riservatezza dei dati per evitare eventuali dispersioni di informazioni e per tutelare il Comune e I.C.A. S.r.l. stessa dall'eventuale rischio di trattamento improprio dei dati.

I dati anagrafici completi, infatti, è previsto che siano forniti, con un'opportuna attivazione, soltanto agli esponenti comunali destinatari delle bozze di "segnalazioni qualificate".

Individuazione e reperimento dei dati e definizione di linee guida per l'attività

Il compito iniziale di I.C.A. S.r.l. sarà quello di affiancare, supportare e guidare ove necessario il Comune nella fase di **raccolta dei dati** necessari all'espletamento del servizio.

I tempi di esecuzione della fase di acquisizione dei dati sono di norma relativamente rapidi (anche in presenza di eventuali masse notevoli di dati) e, pertanto, i relativi aspetti organizzativi a carico del Comune sono di entità contenuta.

I dati necessari all'attività specifica possono provenire da più fonti:

- dall'Agenzia delle Entrate,
- dall'Agenzia del Territorio,
- dall'I.N.P.S.,
- dalle Capitanerie di Porto,
- dall'Ispettorato della Motorizzazione,
- dal Pubblico Registro Automobilistico,
- dal Comune medesimo relativamente ai dati tributari ICI-TARSU e della anagrafe dei residenti
- dalle diverse amministrazioni, Enti pubblici, Enti Privati e associazioni di categoria che possiedono e possono mettere a disposizione dati utili al procedimento



Banche Dati

Le Banche Dati già integrate o in via di integrazione sono:

1. Dichiarazioni dei Redditi (730, Unico persone fisiche)
2. Utenze (Elettricità, Gas, Acqua)
3. Locazioni (Manuali e Telematiche)
4. Successioni
5. Catasto Fabbricati
6. Catasto Terreni
7. Autoveicoli/Motoveicoli (PRA)
8. Imbarcazioni da Diporto
9. TARSU/TIA
10. ICI
11. Ufficio Tecnico (lottizzazioni)

SIATEL

SISTER

PRA

CAPITANERIE

COMUNE

LE PRINCIPALI BANCHE DATI



Banche Dati

Altre possibili banche dati da integrare:

1. Anagrafe comunale
2. Imposta sulla Pubblicità
3. Pubbliche Affissioni
4. Occupazione Suolo Pubblico
5. Pass / Permessi di parcheggio
6. Multe
7. AIRE Anagrafe Italiani Residenti all'Estero
8. ISEE


COMUNE

ALTRE BANCHE DATI REPERIBILI

Una caratteristica fondamentale del software utilizzato è quella di fondarsi su di una struttura modulare del data base. Pertanto il software Partecipafisco consente di integrare nell'archivio

qualsiasi tipo di dato integrandolo nella banca dati e mettendolo a disposizione degli operatori per potenziare e rendere più efficace l'azione di incrocio e delle singole posizioni tributarie ed affinare ulteriormente le liste di segnalazioni.

In questa fase inoltre il Comune di intesa con ICA S.r.l. potrà definire le linee guida e i criteri di selezione che riterrà più efficaci e adatti alle proprie esigenze specifiche.



SCHEMA A BLOCCHI CHE MOSTRA L'APERTURA DEL SOFTWARE A QUALSIASI TIPO DI DATI

- la strutturazione dei dati acquisiti
- la selezione dei dati

in modo da realizzare una **scheda contribuente** sintetica di ciascun soggetto

Il software PartecipaFisco di I.C.A. S.r.l., infatti, prevede possano essere eseguite delle **selezioni intelligenti e personalizzabili**, tra le quali le principali:

- all'età,
- al tipo di attività svolta,
- all'entità del reddito dichiarato,
- al numero ed al tipo di immobili di proprietà,
- al numero e al tipo di autoveicoli di proprietà o in uso esclusivo,
- al numero e al tipo di imbarcazioni da diporto di proprietà o in uso esclusivo,
- in base alle ulteriori possibili o utili classificazioni

PartecipaFisco : Es. di Selezione

Selezione = tutti i contribuenti del 2009 con imponibile < 10000 euro, età < 70 anni, con qualsiasi tipo di reddito

Cognome	Nome	Codice Fiscale	Quanto dovuto	Residuo
0001			Reddito imponibile (Reddito imponibile per caso IRPEF) (P1014000)	€ 7.441,00
0002			Quanto IR (Reddito imponibile) (P1014000)	€ 1.259,00
0004			Quanto IR (Reddito imponibile) (P1014000)	€ 1.016,00
0005			Reddito d'impresa Mod. 7703 (CE001001) (CE001002)	€ 7.142,00
0006			Quanto IR (Reddito imponibile) (P1014000)	€ 0.010,00
0007			Reddito imponibile (Reddito imponibile per caso IRPEF) (P1014000)	€ 3.313,00
0008			Quanto IR (Reddito imponibile) (P1014000)	€ 3.780,00
0009			Quanto IR (Reddito imponibile) (P1014000)	€ 6.906,00
0010			Reddito d'impresa Mod. 7703 (CE001001) (CE001002)	€ 182,00
0011			Reddito d'impresa Mod. 7703 (CE001001) (CE001002)	€ 4.283,00
0012			Reddito d'impresa Mod. 7703 (CE001001) (CE001002)	€ 303,00
0013			Reddito d'impresa Mod. 7703 (CE001001) (CE001002)	€ 1106,00
0014			Reddito d'impresa Mod. 7703 (CE001001) (CE001002)	€ 3.778,00
0015			Reddito d'impresa Mod. 7703 (CE001001) (CE001002)	€ 378,00
0016			Reddito imponibile (Reddito imponibile per caso IRPEF) (P1014000)	€ 7.439,00
0017			Reddito imponibile (Reddito imponibile per caso IRPEF) (P1014000)	€ 9.323,00
0018			Reddito imponibile (Reddito imponibile per caso IRPEF) (P1014000)	€ 9.106,00
0019			Reddito d'impresa Mod. 7703 (CE001001) (CE001002)	€ 5.566,00
0020			Reddito d'impresa Mod. 7703 (CE001001) (CE001002)	€ 264,00
0021			Reddito d'impresa Mod. 7703 (CE001001) (CE001002)	€ 3.436,00
0022			Reddito imponibile (Reddito imponibile per caso IRPEF) (P1014000)	€ 0.346,00
0023			Reddito imponibile (Reddito imponibile per caso IRPEF) (P1014000)	€ 8.943,00

PARTECIPAFISCO - ESEMPIO DI SELEZIONE INIZIALE

Il software Partecipafisco permette di effettuare ulteriori selezioni a cascata sui risultati delle precedenti selezioni seguendo il principio della selezione e raffinazione successiva dei dati che permette di arrivare ad un risultato sempre più preciso e certo.

PARTECIPAFISCO: Es. di Ulteriore Selezione (immobili)

Ulteriore Selezione = tra tutti i contribuenti precedentemente selezionati, estrarre quelli che posseggono almeno un immobile di categoria A07 o A08

Cognome	Nome	Codice Fiscale
01		
02		
03		
04		
05		
06		
07		
08		
09		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		

PARTECIPAFISCO - ESEMPIO DI SELEZIONE ULTERIORE (PER IMMOBILI)

PARTECIPAFISCO: Es. di Ulteriore Selezione (veicoli)

Ulteriore Selezione = tra tutti i contribuenti precedentemente selezionati, estrarre quelli che posseggono almeno un veicolo di cilindrata > 2000

Cognome	Nome	Codice Fiscale
01		
02		
03		
04		
05		
06		
07		
08		
09		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		

PARTECIPAFISCO - ESEMPIO DI SELEZIONE ULTERIORE (PER VEICOLI)

Queste selezioni consentono, prima di tutto, di **escludere le posizioni che non presentano anomalie** (la stragrande maggioranza della popolazione residente) e, per converso, di mettere in luce le posizioni che, all'apparenza, presentano situazioni anomale (non necessariamente irregolari) che richiedono una attenta valutazione puntuale da parte di esperti in materia tributaria.

Una anomalia assai diffusa è rappresentata da chi non abbia presentato dichiarazioni dei redditi e, tuttavia, abbia il possesso di beni che dimostrano la disponibilità di risorse cospicue.

PartecipaFisco - Residenti che non presentano Dichiarazione

Dettaglio dei residenti (dati ottenuti da Anagrafe) che non presentano dichiarazione

Cognome	Nome	Codice fiscale
0001		
0002		
0003		
0004		
0005		
0006		
0007		
0008		
0009		
0010		
0011		
0012		
0013		
0014		
0015		
0016		
0017		
0018		
0019		
0020		
0021		
0022		
0023		

PARTECIPAFISCO – SELEZIONE DEI RESIDENTI CHE NON PRESENTANO DICHIARAZIONE

Analoga anomalia diffusa è rappresentata da chi, pur avendo presentato dichiarazioni dei redditi ha sempre dichiarato redditi molto modesti, in pratica senza versare imposte all'erario pubblico e, tuttavia, abbia il possesso di beni che dimostrano la disponibilità di risorse cospicue.

In questo caso, è possibile verificare ed accertare ulteriormente l'anomalia della dichiarazione prima di divenire segnalazione qualificata attraverso la definizione del **"reddito presunto"** del contribuente tramite lo strumento di calcolo del **"Redditometro"**, il cui algoritmo è stato implementato all'interno di **"PartecipaFisco"**.

PartecipaFisco : Reddito metro

Preparazione del Reddito metro, con inserimento assistito dei dati rilevanti

The screenshot shows the 'Reddito metro 2007' application window with several data entry tables. Each table has an 'Aggiungi' (Add) button and a 'Modifica' (Edit) button. The tables are organized into two columns:

- Left Column (Data in archive - Autoveicoli):**
 - Autoveicoli:** Columns: Targa, Categoria, HP, Anno immatricolazione, Circolata.
 - Motoveicoli:** Columns: Targa, Circolata, Anno immatricolazione.
 - Residenze in proprietà o altro diritto reale:** Columns: Foglio, Num, Sub, Al. (Altezza).
 - Residenze in affitto:** Columns: UF, Anno, S, II, III, Indirizzo.
 - Imbarcazioni:** Columns: Siga ufficio, Numero iscrizione, Data immatricolazione, Data acquisizione ditta, Data cessazione ditta.
- Right Column (Data for Reddito metro - Autoveicoli):**
 - Autoveicoli:** Columns: Targa, Immatricolazione, HP, Anno imm, Fisco, Quota Spese.
 - Motoveicoli:** Columns: Targa, Circolata, Anno imm, Fisco, Quota Spese.
 - Residenze in proprietà o altro diritto reale:** Columns: Foglio, Num, Sub, Finc, Fisco, Quota spese, Sup, Regione.
 - Residenze in affitto:** Columns: UF, Anno, S, II, Finc, Fisco, Quota spese, Sup, Regione.
 - Imbarcazioni:** Columns: Siga UF, Num, Imp, Popolazione, HP, Stazza, Lunghezza, Fisco, Quota spese.

PARTECIPAFISCO - CALCOLO DEL REDDITO METRO

PartecipaFisco : Reddito metro

Calcolo del Reddito Presunto e dello Scostamento

The screenshot shows the 'Calcolo reddito presunto 2007' application window. It features a table with the following data:

Descrizione bene	Reddito presunto	Peso	Reddito presunto
1	21771,65	100	21771,65
2 Residentia di proprietà princ. Foglio 0	Subalterno 0011	19571,65	60
			11743,11

Below the table, the following values are displayed:

- Reddito presunto: 60493,01
- Reddito dichiarato: 19000
- Scostamento: 41493,01
- Scostamento %: 213,38

An 'Export' button is located to the right of the summary values.

PARTECIPAFISCO - ESITO DEL REDDITO METRO

Altri tipi di anomalia, desunti dalle indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate in collaborazione con l'ANCI, sono illustrate più avanti.

L'attività di selezione ha lo scopo finale di **porre in evidenza situazioni potenzialmente anomale** che, di norma, in base all'esperienza acquisita, sul totale della platea esaminata, possono rappresentare una percentuale variabile dall'uno per cento al due per cento dei residenti maggiorenni.

Tutte le varie tipologie di selezioni conducono in ogni caso a focalizzare la cosiddetta **"Scheda del Contribuente"**, che riepiloga tutti i dati disponibili in archivio per i soggetti precedentemente selezionati con le procedure sopra descritte.

Da tale scheda riassuntiva, è possibile visualizzare ed **approfondire in dettaglio tutti i dati disponibili**, gli immobili di proprietà, le utenze, i veicoli, i contratti di locazione, etc.

PARTECIPAFISCO: Scheda Completa del Contribuente

Scheda del contribuente (tutto quello che ho in archivio), dopo averlo selezionato con una delle Selezioni precedenti

The screenshot displays a software window titled "Dati del contribuente da selezione analitica". At the top, it shows the taxpayer's name "GIOVANNI BATTISTA" and a "Cognome" field. Below this is a list of data points, each with a number and a description. The list includes:

- 01. Max. 700 2005 - Imponibile 12325 Euro
- 02. Max. 700 2006 - Imponibile 12325 Euro
- 03. Max. 700 2007 - Imponibile 12325 Euro
- 04. Max. 700 2008 - Imponibile 12325 Euro
- 05. Max. 700 2009 - Imponibile 12325 Euro
- 06. Max. 700 2010 - Imponibile 12325 Euro
- 07. Utenza Elettrica 2005 LOC
- 08. Utenza Elettrica 2005 VAI
- 09. Utenza Elettrica 2005 VIT
- 10. Utenza Elettrica 2006 LOC
- 11. Utenza Elettrica 2006 VAI
- 12. Utenza Elettrica 2006 LOC
- 13. Utenza Elettrica 2006 VAI
- 14. Utenza Elettrica 2007 LOC
- 15. Utenza Elettrica 2007 VAI
- 16. Fabbrica - N. 1 - Sub. 0020 - LOCALITA N. 10 - Cat. A02 - Guida 500
- 17. Fabbrica - N. 1 - Sub. 0020 - LOCALITA N. 10 - Cat. A02 - Guida 500
- 18. Fabbrica - N. 1 - Sub. 0020 - LOCALITA N. 10 - Cat. A02 - Guida 500
- 19. Fabbrica - N. 1 - Sub. 0020 - LOCALITA N. 10 - Cat. A02 - Guida 500
- 20. Fabbrica - N. 1 - Sub. 0020 - LOCALITA N. 10 - Cat. A02 - Guida 500
- 21. Fabbrica - N. 1 - Sub. 0020 - LOCALITA N. 10 - Cat. A02 - Guida 500
- 22. Fabbrica - N. 1 - Sub. 0020 - LOCALITA N. 10 - Cat. A02 - Guida 500
- 23. Fabbrica - N. 1 - Sub. 0020 - LOCALITA N. 10 - Cat. A02 - Guida 500
- 24. Fabbrica - N. 1 - Sub. 0020 - LOCALITA N. 10 - Cat. A02 - Guida 500

PARTECIPAFISCO - SCHEDE DEL CONTRIBUENTE

Validazione delle segnalazioni ed invio all'Agenzia delle Entrate

Le bozze di segnalazione elaborate da I.C.A. saranno quindi trasmesse agli esponenti del Comune responsabili della materia specifica per il loro decisivo esame e per l'**eventuale e definitiva trasmissione** delle "segnalazioni qualificate" agli uffici erariali competenti per territorio (Agenzia delle Entrate ovvero INPS).

Con tale ultimo atto (la trasmissione della "segnalazione qualificata"), di competenza esclusiva del Comune, per il cui adempimento I.C.A. può porre a disposizione la propria fattiva collaborazione, l'attività richiesta all'Ente locale in materia di partecipazione all'accertamento erariale o contributi è da considerarsi conclusa.

La legge, infatti, prevede che tutte le fasi ulteriori (eventuale interlocuzione con il contribuente, l'eventuale emissione dell'avviso di accertamento, l'eventuale riscossione dei tributi e/o contributi erariali) sono di esclusiva iniziativa degli uffici competenti: Agenzia delle Entrate e/o I.N.P.S.

Verifica periodica dello stato delle segnalazioni

La legge, infine, prevede che sia istituito un servizio di **monitoraggio** a disposizione dei Comuni perché, periodicamente, possano seguire l'iter delle "segnalazioni qualificate" eseguite fino al compimento dell'intero percorso che la legge assegna agli uffici erariali.

Ulteriori osservazioni

Per inciso è da rilevare, infine, un'ulteriore utilità derivante dall'avvio dell'attività in parola. Infatti, la notevole massa di dati disponibile, infatti, può consentire al Comune di eseguire ulteriori riscontri sulla corretta applicazione degli stessi tributi locali:

- in relazione alla coerenza delle dichiarazioni I.S.E.E.,
- in relazione alla coerenza tra le proprietà immobiliari accertate e le dichiarazioni I.C.I./TARSU,
- in relazione alla attendibilità della iscrizione all'A.I.R.E.

I diversi ambiti di applicazione

Come detto in precedenza le anomalie riscontrabili in relazione alla posizione fiscale dei residenti possono essere di varia natura. Le anomalie che, sulla scorta delle esperienze specifiche, sono le più diffuse e ricorrenti sono state sopra illustrate.

Sulla base delle indicazioni fornite dalla stessa Agenzia delle Entrate in collaborazione con l'ANCI, si espongono in sintesi le **diverse tipologie di anomalie** che determinano l'applicazione di diversi criteri di lavoro per lo svolgimento dell'attività in parola.

Le "segnalazioni qualificate" sono primariamente riferite a situazioni sintomatiche di fenomeni evasivi connessi soprattutto alla c.d. "economia sommersa".

I diversi **ambiti** possono derivare dai seguenti approfondimenti:

- 1.1 Svolgimento di attività commerciale senza partita IVA;
- 1.2 Disponibilità dei beni indicanti capacità contributiva;
- 1.3 Ricavi o compensi incoerenti rispetto a quelli dichiarati;
- 1.4 Opere di lottizzazione in funzione strumentale alla cessione di terreni;
- 1.5 Proprietà o diritti reali su beni immobili non indicati in dichiarazione;
- 1.6 Omessa dichiarazione ICI - TARSU-TIA;
- 1.7 Residenze fiscali all'estero; esito negativo del procedimento di conferma di espatrio (art.83, co. 16, DL n.112/2008);
- 1.8 Esame della congruità delle dichiarazioni ISEE;
- 1.9 Esame delle situazioni ove non ci sia coincidenza tra le residenze dei coniugi;
- 2.1 Svolgimento di attività diversa da quella dichiarata;
- 2.2 Affissione pubblicitaria abusiva;
- 2.3 Enti non commerciali che svolgano attività lucrativa;
- 2.4 Opere di abusivismo edilizio;
- 2.5 Revisione rendita catastale ex art.1, co. 36, Legge n.311/2004;

2.6

Ricerca finalizzata all'individuazione dell'evasione contributiva (contrasto al c.d. fenomeno del "lavoro nero").-

Le attività sopra indicate in alcuni casi possono essere svolte basandosi esclusivamente o quasi sui dati attinti in forma massiva dalle diverse fonti previste (si tratta, in particolare dalle attività distinte dal nr. 1.1 fino al nr. 1.9).

In tali casi l'attività di ricerca delle eventuali situazioni anomale avviene senza particolari attività svolte sul territorio, ma sfruttando a pieno le logiche selettive e le funzioni di raffinazione progressiva consentite dal programma informatico. Fermo restando l'attività di revisione e controllo effettuata dagli esperti tributaristi che devono scartare quelle situazioni che appaiono anomale che invece possono essere giustificate altrimenti.

In altri casi (si tratta, in particolare, delle attività distinte dal nr. 2.1 fino al nr. 2.6) l'attività può essere svolta soltanto in collaborazione con organi abilitati ad eseguire riscontri fattuali quali, per esempio, la Polizia Municipale.

L'I.C.A. S.r.l. conoscendo le reali condizioni di scarse risorse disponibili in cui versano gli Enti stessi ha inserito nell'ambito del presente progetto un servizio aggiuntivo pensato ad hoc per il superamento di tali difficoltà operative. **L'I.C.A. S.r.l. mette a disposizione dell'Ente accertatore i propri agenti accertatori abilitati ai sensi della Legge 296/2006 art 1 comma 158 e 159 e 179-182** i quali possono intervenire a sostegno dell'azione dell'Ente coadiuvando ed integrando l'azione della polizia municipale oppure, dietro specifiche indicazioni dell'Ente, possono agire in piena autonomia.

1.1

1.2

1.3

Le prime tre attività indicate

- Svolgimento di attività commerciale senza partita IVA
- Disponibilità dei beni indicanti capacità contributiva
- Ricavi o compensi incoerenti rispetto a quelli dichiarati

sono riconducibili in sostanza a fattispecie affini.

In particolare attengono a situazioni di discordanza tra la situazione patrimoniale, che misura il reddito accumulato, e il reddito dichiarato annualmente. Quindi si agisce confrontando il possesso di beni che indicano una certa capacità reddituale, come peraltro stabilita dalla normativa specifica, con i redditi dichiarati ed a condizione che sussista un certo scostamento tra i redditi dichiarati ed i redditi attribuibili per presunzione di legge al soggetto interessato.

La necessaria attività di approfondimento delle situazioni indicate si realizza con l'esame coordinato dei dati oggettivi disponibili dalle varie fonti.

Nel caso delle ipotesi indicate con il nr. 1.1 (Svolgimento di attività commerciale senza partita IVA) e con il nr. 1.3 (Ricavi o compensi incoerenti rispetto a quelli dichiarati), qualora l'opportunità dell'esame traesse spunto da una rilevazione eseguita dalla Polizia Municipale e il soggetto interessato avesse adottato soluzioni atte a non risultare intestatario dei beni o fruitore dei servizi richiesti dalla normativa specifica, sussisterebbe comunque il presupposto per l'eventuale

“segnalazione qualificata” per l’emissione di un accertamento fiscale di tipo “induttivo”: l’onere della prova, peraltro, in tal caso, sarebbe a carico dell’Ufficio erariale accertatore.

1.4 L’attività inerente le opere di lottizzazione in funzione strumentale alla cessione di terreni, viene svolta allo scopo di individuare se l’eventuale plusvalenza realizzata sia stata effettivamente dichiarata, può essere anch’essa svolta analizzando in modo coordinato i dati disponibili dall’Agenzia del Territorio, i dati degli atti registrati forniti dall’Agenzia delle Entrate, e, soprattutto, quelli eventualmente in possesso del Comune: approvazione da parte degli Uffici comunali competenti del “piano particolareggiato”, denuncia di inizio attività presentata agli Uffici comunali competenti, il “permesso di costruire” rilasciato dagli Uffici comunali competenti, la domanda di accatastamento presentata dal soggetto interessato;

1.5 **1.6** Le attività sopra richiamate:

- Proprietà o diritti reali su beni immobili non indicati in dichiarazione
- Omessa dichiarazione ICI - TARSU-TIA

si basano anch’esse sull’esame coordinato tra i dati acquisibili dall’Agenzia delle Entrate, dall’Agenzia del Territorio e dagli Uffici comunali competenti anche dati ICI, TARSU-TIA;

1.7 L’attività relativa al controllo delle residenze fiscali all’estero; esito negativo del procedimento di conferma di espatrio ex art.83, co. 16, DL n.112/2008 può anch’essa essere svolta mediante l’esame coordinato dei dati acquisibili dall’Agenzia delle Entrate, dall’Agenzia del Territorio e dagli Uffici comunali competenti (anche dati ICI, TARSU-TIA e, per esempio, eventuali segnalazioni di contravvenzioni stradali).-

1.8 L’attività di verifica della congruità delle dichiarazioni ISEE si basa soprattutto sulle medesime opportune selezioni applicabili ai casi riferibili all’attività n.1.1 e nr. 1.2 sopra esposta.

1.9 L’attività relativa all’esame delle situazioni ove non ci sia coincidenza tra le residenze dei coniugi, infine, si può anch’essa basare prevalentemente sull’esame coordinato dei dati provenienti dalle varie fonti disponibili.
Peraltro, qualora uno dei due coniugi non fosse residente nel territorio del Comune interessato, è possibile accedere agli opportuni dati disponibili presso l’Agenzia delle Entrate.

Come più sopra esposto, le verifiche inerenti alle situazioni contrassegnate dal nr. 2.1 fino al nr. 2.6 necessitano di un preventivo riscontro fattuale, verosimilmente eseguito dalla Polizia Municipale ovvero dagli agenti accertatori abilitati di I.C.A. S.r.l.

2.1 **2.2** In particolare le attività indicate al

- Svolgimento di attività diversa da quella dichiarata
- Affissione pubblicitaria abusiva

necessitano di un riscontro sul territorio eseguito dai funzionari comunali abilitati che potrà poi essere corroborato dai dati oggettivamente rilevabili dalla banche dati disponibili.

2.3 L'attività relativa al riscontro di Enti non commerciali che svolgano attività lucrativa necessita anch'essa di un'osservazione diretta da parte dei funzionari comunali abilitati che possa consentire la rilevazione delle anomalie riscontrabili tra la natura delle attività non commerciali dichiarate e la natura commerciale delle attività effettivamente svolte. In un caso del genere, in assenza di dati quantitativi oggettivi, in ipotesi, sussisterebbe comunque il presupposto per l'eventuale "segnalazione qualificata" per l'emissione di un accertamento fiscale di tipo "induttivo": l'onere della prova, peraltro, in tal caso, sarebbe a carico dell'Ufficio accertatore.

2.4 L'attività per individuare le situazioni di opere di abusivismo edilizio avranno lo scopo di rilevare sia le consistenze di fabbricati o manufatti non autorizzati (costruiti senza licenze o concessioni edilizie o in difformità di queste) sia gli eventuali soggetti che abbiano concorso a vario titolo nella realizzazione delle opere.

Dal punto di vista più strettamente fiscale è verosimile che tali forniture o prestazioni per realizzare opere "abusive" siano state fornite anch'esse in modo "abusivo".

In tal caso l'eventuale "segnalazione qualificata" sarà volta a dimostrare che i conseguenti ricavi non siano stati dichiarati dai soggetti che avessero eseguito le forniture o le prestazioni inerenti.

2.5 L'attività volta alla revisione delle rendite catastali ex art.1, co. 36, Legge n.311/2004 presuppone si sia in presenza di immobili di proprietà privata non dichiarati in catasto ovvero la sussistenza di situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie.

La legge attribuisce agli Uffici comunali competenti la facoltà di azioni volte ad ottenere la necessaria regolarizzazione catastale.

Anche mediante l'opportuno ausilio delle diverse banche dati disponibili, il Comune può avere la facoltà di inviare la "segnalazione qualificata" in relazione ai maggiori redditi fondiari non

dichiarati per tutti gli anni interessati e per i quali sussistano i termini temporali per l'accertamento.

2.6

Infine, la Ricerca finalizzata all'individuazione dell'evasione contributiva (contrasto al c.d. fenomeno del "lavoro nero") è un'attività che può essere svolta soltanto in presenza di una rilevazione di situazioni anomale constatate presso il luogo di lavoro (cantiere, impresa, uffici privati) da persone dotate dei requisiti richiesti, per es. Polizia Municipale eventualmente con il supporto della Guardia di Finanza.

La constatazione delle situazioni sopra indicate può consentire al Comune l'inoltro di "segnalazioni qualificate" sia all'INPS che all'Agenzia delle Entrate.

Tali specifiche "segnalazioni", peraltro, anche se non fossero sostenute da dati ulteriori e precisi riscontri oggettivi che potrebbero condurre ad una valutazione quantitativa atta a dimostrare la portata e l'entità della patologia in questione, potrebbero consentire agli Uffici Erariali competenti l'emissione di accertamenti del tipo "induttivo".

Conclusioni

In conclusione, possiamo affermare che l'organizzazione complessiva del servizio è stata concepita da I.C.A." S.r.l. in funzione dei seguenti orientamenti:

- Che sia garantito un servizio efficiente al fine di consentire il **minor dispendio di energie umane alla struttura comunale** (fatte salve le necessarie sinergie che periodicamente dovranno essere adottate in base alle indicazioni ricevute dagli esponenti del Comune).
- Che l'attività debba basarsi, in via preliminare, sulle indicazioni di indirizzo fornite dall'Ente committente e nel presupposto che l'attività stessa debba essere frutto di un periodico confronto con gli esponenti dell'Ente medesimo al fine di **condividere le conseguenti linee operative** eventualmente disciplinate da appositi regolamenti comunali.
- Che sia garantito un **servizio il più riservato ed anche il più spersonalizzato possibile**, allo scopo di evitare la diffusione di dati e/o notizie che possano produrre inopportune perdite di immagine e/o condizionamenti ambientali rispetto ai quali il Comune e l'affidatario stesso, nel loro proprio interesse, devono essere il più possibile estranei.
- Che la **completezza e l'accuratezza dei dati** forniti all'esito dell'attività svolta ai Responsabili del Comune e da questi eventualmente trasmetti agli Uffici erariali competenti, debba costituire uno dei requisiti caratterizzanti dell'attività medesima.
- Che l'attività di verifica svolta da I.C.A. S.r.l. **non debba in nessun modo pesare finanziariamente sull'Ente** stesso ma remunerata solo sull'esito degli stessi controlli

I.C.A. S.r.l., come già dettagliato sopra, dispone di “*PartecipaFisco*”, un programma informatico concepito in modo che possa essere implementato e modulato secondo le specifiche esigenze dell’attività in parola e delle eventuali opportune esigenze del Comune.

Il programma informatico, inoltre, è sottoposto agli opportuni continui aggiornamenti.

La sede dello svolgimento della specifica attività è attrezzata per garantire la riservatezza dei dati elaborati.

Il personale dedicato all’attività specifica è selezionato secondo criteri in grado di garantire i requisiti personali e tecnici appropriati.

Appendice: le Fonti Normative

Le norme che disciplinano la materia specifica si sono succedute nel tempo ed in diversi provvedimenti, senza un disegno organico.

Le norme specifiche di riferimento sono rappresentate dalle seguenti:

- **Decreto legge 30 settembre 2005, n. 203**, recante misure di contrasto all’evasione fiscale, convertito nella Legge 2 dicembre 2005 n.248.-
- **Decreto legge 31 maggio 2010 n. 78** convertito nella Legge 30 luglio 2010 n.122.
- **Decreto legge 13 agosto 2011 n.138** convertito nella Legge 14 settembre 2011 n.148.
- **Decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201** convertito nella Legge 22 dicembre 2011 n. 214.-

In particolare, si riporta il testo dell’art. 44 del DPR n.600/1973, come modificato dall’art.18 della Legge n.122/2010 sopra riportato:

Art. 44 DPR 600/1973 – Partecipazione dei comuni all’accertamento.

Comma 1

I comuni partecipano all’accertamento dei redditi delle persone fisiche secondo le disposizioni del presente articolo.

Comma 2

L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei Comuni le dichiarazioni di cui all’art.2 dei contribuenti in essi residenti; gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate, prima dell’emissione degli avvisi di accertamento, ai sensi dell’art. 38, quarto comma e seguenti, inviano una segnalazione ai Comuni di domicilio fiscale dei soggetti passivi.

Comma 3

Il Comune di domicilio fiscale del contribuente, segnala all'Ufficio (Agenzia delle Entrate) qualsiasi integrazione degli elementi contenuti nelle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche ai sensi dell'art.2, indicando dati, fatti ed elementi rilevanti e fornendo ogni idonea documentazione atta a provarla. Dati, fatti ed elementi rilevanti, provati da idonea documentazione, possono essere segnalati dal comune anche nel caso di omissione della dichiarazione.

Comma 4

Il Comune di domicilio fiscale del contribuente, con riferimento agli accertamenti di cui al secondo comma, comunica entro 60 giorni da quello del ricevimento della segnalazione ogni elemento in suo possesso utile alla determinazione del reddito complessivo.

Comma 5

Il Comune per gli adempimenti previsti dal terzo e quarto comma può richiedere dati e notizie alle amministrazioni ed enti pubblici che hanno obbligo di rispondere gratuitamente.

Comma 6

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-Città e Autonomie locali, sono stabiliti criteri e modalità per la pubblicazione, sul sito del Comune, dei dati aggregati relativi alle dichiarazioni di cui al comma secondo, con riferimento a determinate categorie di contribuenti ovvero di reddito. Con il medesimo decreto sono altresì individuati gli ulteriori dati che l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei Comuni per favorire la partecipazione all'attività di accertamento, nonché le modalità di trasmissione idonee a garantire la necessaria riservatezza.

E' da rilevare, inoltre, che restano efficaci i provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia del Territorio emanati in attuazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248:

- Provvedimento Agenzia delle Entrate 2006, sulla fornitura delle dichiarazioni dei redditi;
- Provvedimento Agenzia delle Entrate 3/12/2007, sulle modalità tecniche di accesso dei Comuni alle banche dati ed alle modalità di partecipazione degli stessi al contrasto all'evasione fiscale,
- Provvedimento Agenzia del Territorio 16/6/2008, sulla fornitura di dati massivi delle Conservatorie dei Registri Immobiliari disallineati rispetto al catasto;
- Provvedimento Agenzia delle Entrate 26/11/2008, sulle modalità di segnalazione telematica dei Comuni.

L'incentivazione maggiore allo svolgimento dell'attività in parola è disciplinata dal comma 12-bis dell'art.1 del decreto legge n. 138/2011 che, appunto, dispone:

Al fine di incentivare la partecipazione dei Comuni all'attività di accertamento tributario, per gli anni 2012, 2013 e 2014, la quota di cui all'art. 2, comma 10, lettera b), del decreto legislativo 14 marzo 2011 n.23, è elevata al 100 per cento.

E' da rilevare, infine, che l'art. 20 della legge 15/7/2011 n.111, nel fissare i criteri per il "patto di stabilità interno", ha individuato tra i parametri di virtuosità anche l'effettiva partecipazione degli enti locali all'azione di contrasto all'evasione fiscale.